

Avv. Giuseppe De Masi  
Via Padre Giglio, Pal. Molino Bruno 2  
87100 - Cosenza (CS)  
Tel./Fax: 098435230  
avv.giuseppedemasi@pec.libero.it

**Tribunale Ordinario di Lecco**

**Sezione lavoro**

**Ricorso ex 414 c.p.c.**

**Con richiesta di provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c.**

\*\*\*\*\*

per il **Sig. Bellissimo Salvatore Emanuele**, codice fiscale [REDACTED], nato a [REDACTED] (VV) il [REDACTED] e residente in [REDACTED] (VV) alla via [REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente ricorso (**doc.1**) dall'Avv. Giuseppe De Masi (Cod. Fisc. [REDACTED]) il quale dichiara espressamente, ad ogni effetto e conseguenza di legge, di voler ricevere ogni avviso-comunicazione-notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [avv.giuseppedemasi@pec.libero.it](mailto:avv.giuseppedemasi@pec.libero.it).

**ricorrente**

**contro**

il **Ministero dell'Istruzione**, codice fiscale 80185250588, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma (RM) Viale Trastevere 76/a, indirizzo pec: [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, codice fiscale 97021490152, con sede in Milano (MI) alla via Freguglia n.1, indirizzo pec: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);

**resistente**

**nonché contro**

**l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia**, codice fiscale 97254200153, in persona del l.r.p.t., con sede in Milano (MI) alla via Polesine n.13, indirizzo pec: [drlo@postacert.istruzione.it](mailto:drlo@postacert.istruzione.it),

**resistente**

**nonché contro**

**l'Ambito Territoriale per la Provincia di Lecco**, codice fiscale 92025870137, in persona del l.r.p.t., con sede in Lecco (MI) piazza Stazione n.4, indirizzo pec: [usplc@postacert.istruzione.it](mailto:usplc@postacert.istruzione.it)

**resistente**

**Premesso in fatto**

-**che** in data 18 giugno 2024 l'odierno ricorrente Sig. Bellissimo Salvatore Emanuele presentava, ai sensi del D.M. n.89 del 21.05.2024, domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27 (**doc.2**);



Avv. Giuseppe De Masi  
Via Padre Giglio, Pal. Molino Bruno 2  
87100 - Cosenza (CS)  
Tel./Fax: 098435230  
avv.giuseppedemasi@pec.libero.it

**-che** fra i vari titoli esibiti e documentati alla resistente articolazione del Ministero per la formazione del punteggio e il conseguente inserimento in graduatoria, la domanda di cui al doc.2 si componeva del titolo di accesso (diploma professionale) e del servizio svolto nel solo anno scolastico 2020/2021 (cfr. pag.5), omettendo -per errore tecnico- i numerosi servizi svolti dall'a.s.2020/21 all'a.s.2024/25;

**-che** in particolare, ai fini del punteggio conseguito dal ricorrente, è rilevante evidenziare come nella domanda di cui al doc.2 non siano stati inseriti ben 22 rapporti di lavoro di collaboratore scolastico svolto per il resistente Ministero (**doc.3**; elenco rapporti di lavoro e relativi contratti);

**-che** accertatosi dell'errore tecnico, il ricorrente presentava, ai sensi dell'art.8 del D.M. n.89/2024, reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento (**doc.4**);

**-che** tuttavia, rigettando le doglianze del Sig. Bellissimo (**doc.5**), non riconosceva il prestato servizio presso il Ministero dell'Istruzione e del merito, attribuendogli, pertanto, il già consolidato punteggio di 9,61pt per il profilo di collaboratore scolastico;

**-che** tale omissione comporta, come si può ben capire, un notevole danno nei confronti del ricorrente, al quale, non essendogli riconosciuti i titoli di servizio svolti dal 08.10.2021 al 08.03.2024, gli viene attribuito un punteggio nettamente inferiore a quello a cui ha effettivamente diritto;

#### considerato in diritto

**-che** ai sensi dell'art.6 della Legge n.241/1990 la P.A. «*accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*»;

**-che** il Tribunale di Pisa in funzione di Giudice del Lavoro, in un giudizio analogo, con Sentenza n.237/2023 precisa come *"l'amministrazione procedente accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. Tale attività risulta ancor più doverosa in materia di selezione del personale, nell'ottica del principio del favor participationis, senza considerare che consentire ad un candidato in possesso di tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione di correggere o integrare parti errate o mancanti della domanda, informatica o cartacea che essa sia, non lede in alcun modo le regole procedurali della parità delle armi con gli altri concorrenti. Rileva il Tribunale*



Avv. Giuseppe De Masi  
Via Padre Giglio, Pal. Molino Bruno 2  
87100 - Cosenza (CS)  
Tel./Fax: 098435230  
avv.giuseppedemasi@pec.libero.it

toscano che si tratta di un servizio già prestato, e tale riconoscimento sarebbe dovuto avvenire ab origine, dalla data di conclusione del servizio, ed il ritardo nel provvedervi non può nuocere all'interessata;

-che dunque, stante il tenore della sentenza in commento, se per errore non si inserisce il servizio prestato nella scuola, di cui la scuola d'ufficio dovrebbe già esserne a conoscenza, questo va riconosciuto qualora venga proposto reclamo, ed il reclamo proposto dall'istante, in caso di mancato riconoscimento, deve essere dunque riconosciuto poiché non si viola alcuna condizione di parità con gli altri concorrenti, stante il fatto che il servizio è stato prestato e si tratta di requisiti in possesso del lavoratore.

*-che sempre in giudizio analogo il Tribunale di Frosinone con Sentenza n.228/2021 afferma come "Tale attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi da parte della amministrazione resistente appare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del Miur...";*

*-che il Tribunale di Frosinone precisa come "... in definitiva l'Amministrazione non ha svolto alcun controllo o verifica sulla documentazione presentata, come invece avrebbe dovuto, nemmeno a seguito del reclamo presentato dal Bellissimo, né ha attivato il soccorso istruttorio previsto dall'art.6 della L.n.241/1990.... L'amministrazione in virtù della richiamata disciplina di settore ha un obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie, anche rettificando i punti assegnati con il sistema informatico, e deve attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti già in possesso e già conosciuti. Un tale obbligo di verifica e controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare ed accelerare la procedura, e non fa venir meno il dovere dell'Amministrazione di svolgere un'attività istruttoria corretta e completa (cfr. TAR Veneto, 09.02.2017 n.144 e 21.12.2016 n.1418; TAR Lombardia, 13.1.2016 n.58; in questo senso Tribunale Foggia 2.1.2021 cit.);*

*-che allo stesso modo il Tribunale di Foggia che, con Sentenza n.2221/2023 afferma come "... Tale attività di valutazione/verifica e di eventuale rideterminazione dei punteggi da parte della amministrazione resistente appare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del Ministero. In altri termini l'attività di verifica non può essere riduttivamente intesa come rivolta esclusivamente a evidenziare eventuali difformità negative (per dichiarazioni mendaci o inesatte) bensì anche a consentire adeguamenti positivi sulla base dei dati certi che sono già nel possesso dell'istante"; Pertanto, per il Tribunale di Foggia nella sua sentenza 2221/23 afferma*



Avv. Giuseppe De Masi  
 Via Padre Giglio, Pal. Molino Bruno 2  
 87100 - Cosenza (CS)  
 Tel./Fax: 098435230  
 avv.giuseppedemasi@pec.libero.it

*che “la graduazione degli aspiranti in funzione della selezione dei candidati più meritevoli per l’affidamento degli incarichi, ed è ulteriormente corroborata dal chiaro intendimento del legislatore di utilizzare la procedura di controllo e validazione dei titoli allo scopo della “creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale dei docenti” (art. 2, comma quater d.l. 22/2020 conv. in l. 41/2020) e dunque in un’ottica di semplificazione e maggiore efficienza delle future procedure di reclutamento.”*

**-che** nel caso di specie è incontestabile che: - il ricorrente vanta titoli di servizio come collaboratore scolastico già valutati ed in possesso del Ministero resistente; - il ricorrente ha regolarmente proposto reclamo richiedendo il riconoscimento dei titoli di servizio ed il relativo aumento di punteggio nella graduatoria di III fascia collaboratore scolastico;

**considerato, inoltre**

**-che** riguardo al *fumus boni juris*, lo stesso è rappresentato da quanto fin qui esposto e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e meritevole di accoglimento anche alla luce della sopra richiamata giurisprudenza;

**-che** quanto al *periculum in mora*, inoltre, esistono ragioni di urgenza per l'accoglimento della presente istanza cautelare e, quindi, ragioni di urgenza nella necessità di una tutela immediata ed anticipata del diritto del ricorrente. Appare evidente, infatti, come la richiesta modifica del punteggio del Sig. Bellissimo porterebbe ad un sensibile “aggiornamento” delle posizioni in graduatoria, con notevole probabilità di essere “convocati” dagli Istituti prescelti in sede di domanda;

**-che** allo stesso modo, risulta manifesto come la decorrenza di quest’ulteriore anno scolastico senza “convocazione” per il ricorrente possa ulteriormente pregiudicare la carriera dello stesso, avendo -i suoi competitori in graduatoria- maturato un punteggio più alto per il servizio prestato che (per come qui di seguito esposto) sarebbe legittimamente spettato al Sig. Bellissimo.

**-che** preme in conclusione rilevare come l’attesa del giudizio di merito potrebbe pregiudicare la possibilità del ricorrente di essere “convocato” dalle prescelte sedi, con conseguente stato di inoccupazione. Si rileva, in tal senso, come il Bellissimo sia l’unico lavoratore nel nucleo familiare e la necessità di provvedere ai due figli minori sopporta (assieme al fumus) il presupposto per l’identificazione del periculum (**doc.6**, dichiarazione redditi);

**tutto ciò premesso e considerato**



Avv. Giuseppe De Masi  
Via Padre Giglio, Pal. Molino Bruno 2  
87100 - Cosenza (CS)  
Tel./Fax: 098435230  
avv.giuseppedemasi@pec.libero.it

il Sig. **Bellissimo Salvatore Emanuele**, codice fiscale BLLSVT90E02I854I, come in atti rappresentato, difeso e domiciliato

#### **ricorre**

all'Intestato Tribunale di Lecco, in funzione del Giudice del lavoro, affinché, previa gli incumbenti di rito e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ai sensi dell'art. 414 e 700 c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

#### **conclusioni**

**-in via preliminare**, in accoglimento all'istanza cautelare ex art.700 c.p.c., valutata l'esistenza dei presupposti di legge, fumus boni juris e periculum in mora, pronunciare Provvedimento d'urgenza e così accertare e dichiarare la nullità e/o, annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità del Decreto di rigetto prot. 0007483 - 28/08/2024 formulato dal Dirigente Scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 3 "ANTONIO STOPPANI", all'uopo accertando i titoli di servizio prestati dal ricorrente presso l'Amministrazione resistente e, per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché le sue articolazione interne, a riconoscere tali titoli di servizio attribuendogli il relativo punteggio e così modificando la graduatoria di III fascia per il personale ATA a beneficio dei diritti del Sig. Bellissimo Salvatore Emanuele;

**-in via principale**, accertare e dichiarare la nullità e/o, annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità del Decreto di rigetto prot. 0007483 - 28/08/2024 formulato dal Dirigente Scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 3 "ANTONIO STOPPANI", all'uopo accertando i titoli di servizio prestati dal ricorrente presso l'Amministrazione resistente e, per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché le sue articolazione interne, a riconoscere tali titoli di servizio attribuendogli il relativo punteggio e così modificando la graduatoria di III fascia per il personale ATA a beneficio dei diritti del Sig. Bellissimo Salvatore Emanuele;

- in ogni caso, condannare il resistente Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento dei compensi professionali ed alle spese del presente Giudizio, da distrarre ex art.93 c.p.c. nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e, essendo il reddito della ricorrente, compreso quello dei familiari conviventi ex art 76 D.P.R. 115/2002, non superiore ad € 38.514,03 (importo aggiornato con D.M. n.130/2023) è esente dal versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art 9, comma 1BIS D.P.R. 30/05/2002 n. 115. **(doc.7)**.



Avv. Giuseppe De Masi  
Via Padre Giglio, Pal. Molino Bruno 2  
87100 - Cosenza (CS)  
Tel./Fax: 098435230  
avv.giuseppedemasi@pec.libero.it

### **Documentazione prodotta**

1. Procura alle liti;
2. Domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di III fascia personale ATA;
3. Elenco rapporti Lavoro (profilo istanze on line) e n.22 contratti;
4. Reclamo ex art.8 D.M. n.89/2024;
5. Decreto di rigetto prot. 0007483 - 28/08/2024;
6. Dichiarazione redditi;
7. Autocertificazione ex art 76 D.P.R. 115/2002;
8. Documento d'identità del ricorrente;

Cosenza, 02 settembre 2024

**F.to digitalmente**  
**Avv. Giuseppe De Masi**

